

N. 4455/09 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. **Gianfranco PELLIZZONI**, in funzione di GIUDICE UNICO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4455/09 R.A.C.C.
promossa con atto notificato il 8.07.2009, cron. N° 14104 Uff. Giud.
UNEP del Tribunale di Udine

da
D. SPA con il proc. e dom. gli avv. ti (omissis) per mandato speciale a
margine della citazione

ATTRICE - OPPONENTE

contro

D.P. N. con l'avv. (omissis) per mandato speciale a margine della
comparsa di risposta.

CONVENUTA - OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da allegato a verbale.

Per la convenuta: come da allegato a verbale.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo, rubricato come in epigrafe, l'attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1507/09 di data 21.05.2009 con cui le era stato intimato il pagamento in favore della dr. N. D.P. della somma di € 10.489,46 oltre agli accessori, quale residuo compenso per l'espletamento dell'attività di revisione contabile della società D. spa per gli esercizi 2005 e 2006, sull'assunto che la somma non era dovuta avendo l'intimante fatto svolgere parzialmente l'attività di controllo dalla sua collaboratrice dr.

D.C., per cui gli importi già liquidati per € 20.000,00 apparivano sufficienti a retribuire l'impegno professionale profuso, che doveva essere necessariamente personale e non delegabile a terzi.

Nel costituirsi in giudizio la parte convenuta resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto, negando di aver delegato le operazioni di controllo ad una sua collaboratrice, che si era invece occupata solamente di raccogliere una serie di dati e aspetti contabili necessari all'opera di revisione.

L'opposizione è infondata e va respinta, in quanto la tesi dell'opponente, che l'intimante non avesse svolto personalmente l'incarico di revisione affidatole è priva di fondamento, atteso che la collaboratrice della stessa dr. D.C. – peraltro professionista anch'essa iscritta all'albo dei Revisori dei Conti – si era limitata al rilievo di natura operativa di raccolta dei dati necessari per procedere alla verifica del bilancio della controllata D. E. spa, mentre la dr. D.P. aveva personalmente redatto le relazioni e svolto

le ispezioni previste dall'art. 2049 ter cod. civ., come risulta dalla documentazione prodotta in corso di causa (v. copia del libro della revisione con i verbali delle verifiche trimestrali effettuate a firma dell'intimante, nonché delle relazioni di revisione contabile allegate ai bilanci di esercizio), ben potendo quest'ultima avvalersi di ausiliari di sua fiducia per specifici compiti di controllo contabile e di revisione dei bilanci.

D'altro canto è la stessa opponente che non contesta in radice l'attività dell'intimante, opponendo una nullità della prestazione,

perché svolta in contrasto con le previsioni di legge, ma si limita a eccepire una riduzione del compenso fissato, in quanto una parte dell'opera di rilevazione dei dati contabili era stata affidata all'ausiliaria del revisore dr. D.C., senza tuttavia tenere conto che tale circostanza è irrilevante sulla quantificazione del compenso,

tanto a mente dell'art. 2232 cod. civ., quanto a mente dell'art. 2403 bis cod. civ., che consentono lo svolgimento dell'incarico – indubbiamente denotato dall'intuitus personae, ai sensi del primo comma dell'art. 2232 – anche avvalendosi di collaboratori che operino sotto la direzione e la responsabilità del professionista, ma pongono a carico del medesimo professionista il relativo costo, che non va ad incidere sul compenso dovuto dal cliente.

Va in particolare osservato che il revisore contabile ha la facoltà di avvalersi di ausiliari, essendo il rapporto che lo lega alla società sottoposta alla sua revisione un rapporto di natura professionale, vale a dire di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt.

2229 e ss. del cod. civ , prevedendo l'art. 2232 la possibilità per il professionista di avvalersi di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi professionali e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione, ausiliari che pacificamente devono essere retribuiti dallo stesso professionista incaricato della prestazione (v. Cass. 27.08.1986, n. 5248).

Tale collaborazione all'opera del professionista da parte di sostituti e ausiliari è ammissibile - ove consentita dagli usi della pratica delle singole professioni - senza necessità di esplicito consenso del cliente, essendo vietata solamente nel caso in cui vi sia un esplicito dissenso e la prestazione eseguita ecceda l'abilitazione del professionista incaricato.

Nel caso in esame non vi sono dubbi che la possibilità di avvalersi di sostituti e ausiliari sia ammessa dalla pratica professionale dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti, tenuto anche conto dell'applicabilità analogica della regola contemplata dall'art. 2403 bis , quarto comma cod. civ.

La riforma del diritto societario ha infatti demarcato rispetto al precedente sistema previsto dal codice del 1942 il controllo di legalità – rimasto affidato al collegio sindacale – da quello contabile in senso stretto – affidato invece alle società di revisione o al revisore contabile, prevedendo tuttavia che questo ultimo tipo di controllo per le società che non fanno ricorso al mercato di rischio possa essere affidato anche al medesimo collegio sindacale, sempre che sia composto da Revisori Contabili, per cui si deve

ritenere pacifico che anche l'attività di controllo contabile, pur non più affidata ad un organo interno della società, rimanga una attività assimilabile a quella del collegio sindacale, che mantiene d'altro canto limitati poteri di controllo anche contabile, in riferimento ai compiti a lui affidati in tema di bilancio di esercizio.

La regola prevista dall'art. 2403 bis, quarto comma, cod. civ., che consente ai sindaci nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo di avvalersi - sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di propri dipendenti o ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399 - e quindi la possibilità di

avvalersi di propri collaboratori nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo contemplate dal primo comma dell'art. 2403 bis cod. civ., trova pertanto sicuramente applicazione anche nel controllo contabile non essendo incompatibile con l'oggetto della prestazione e sempre che le singole operazioni delegate vengano eseguite da un professionista abilitato a svolgerle (e a meno che non sia specificatamente vietata dal conferimento dell'incarico).

I sindaci infatti possono utilizzare dei propri collaboratori rispetto a delle specifiche operazioni, quando queste ultime presentino particolare difficoltà di ordine tecnico, d'urgenza o di complessità, che non possano essere espletate dai soli membri del collegio, con esclusione invece della facoltà di delegare in via generale tutti gli atti di ispezione e controllo.

Va inoltre considerato che già prima della riforma del 2003 il vecchio testo dell'art. 2403 bis cod. civ. (introdotto in origine con l'art. 25 del

d. lgs. 27.01.1992, n. 88) prevedeva che nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili (e quindi proprio a compiti ora affidati al revisore esterno, ai sensi dell'art. 2409 – ter, lett. a) e b) i sindaci potevano avvalersi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, con la conseguenza che non si vede come tale facoltà possa essere ora negata nelle stesse limitate ipotesi e con esclusione di un potere di delega generalizzata, al revisore dei conti, che pur caratterizzandosi per essere un soggetto professionale esterno alla società, svolge tuttavia compiti in origine di spettanza dell'organo di controllo interno.

Alla luce di tali considerazioni appare evidente come la tesi dell'opponente, che vi fosse la necessità di un suo esplicito consenso per l'espletamento di parte delle operazioni di controllo e

acquisizione dei dati contabili attraverso un collaboratore del revisore, sia destituita di fondamento giuridico, dato che la legge – in presenza di usi professionali conformi - contempla solo la possibilità del dissenso esplicito e nel caso in esame all'atto del conferimento dell'incarico un tale divieto non era stato previsto, né risulta che durante l'espletamento dell'incarico la D. M. spa abbia vietato la possibilità di utilizzazione del coadiutore, non essendo sul punto state dedotte neppure prove testimoniali (v. verbali dell'assemblea straordinaria della società opponente di data 24.09.2004 e di data 11.05.2006 contenenti il conferimento dell'incarico).

E' escluso infine - alla luce della documentazione in atti - che vi sia stata una delega generalizzata delle funzioni all'ausiliario, che d'altro canto come già sottolineato avrebbe comportato non certamente una mera riduzione del compenso, ma la nullità di tutta la prestazione, neppure prospettata dall'opponente, che aveva invece provveduto a versare dei consistenti acconti al revisore contabile.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza e deduzione reietta;

IL CASO.it

- Respinge l'opposizione in quanto infondata;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, spese che liquida in € 4.369,12, di cui € 1.685,00 per diritti, € 2.055,00 per onorari, € 464,62,00 per spese, € 467,50 per spese generali., oltre cna e iva, se dovuta;

- Dichiaro la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, li 17.03.2011.

IL GIUDICE UNICO

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI